Avvocato Manlio Bucci
via Piave n. 12 - 21100 VARESE
tel. +39 349.3510254
e-mail: studio@avvocatobucci.it
PEC: manlio.bucci@varese.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI VARESE

PROCEDURA ESECUTIVA N. 232/2020 R.G.E. - G.E. DOTT.SSA FLAMINIA D'ANGELO

CUSTODE GIUDIZIARIO: G.I.V.G. S.R.L. TEL. 0332/335510

*

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
PRIMO ESPERIMENTO

L'avv. Manlio Bucci, con studio in Varese (VA), via Piave n. 12 (tel. 349.3510254), iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Varese, delegato per le operazioni di vendita dal Tribunale di Varese,

- vista l'ordinanza di delega del G.E. del 16 ottobre 2024;
- visti gli artt. 569 e 591 *bis* del Cod. Proc. Civ.;

AVVISA

ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c. della

VENDITA SENZA PUBBLICO INCANTO

MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA SINCRONA MISTA

al miglior offerente dei seguenti immobili pignorati:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNICO – Piena ed intera proprietà.

In **CANTELLO (VA), via Padre Massimiliano Kolbe n. 2, immobile residenziale, sito al piano terra di un più ampio complesso condominiale, composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, camera, cucina, ripostiglio, servizio igienico con antibagno, due portici e area esclusiva esterna; oltre a cantina e box auto al piano interrato.**

Il tutto identificato in Catasto Fabbricati come segue:

- **Comune di Cantello (VA), foglio 11, part. 9344, sub. 3**, cat. A/2, classe 4, consistenza 5 vani, sup. catastale 91 mq, rendita catastale euro 387,34, via Padre Massimiliano Kolbe n. 2, p. T-S1;
- **Comune di Cantello (VA), foglio 11, part. 9344, sub. 9**, cat. C/6, classe 5, consistenza 27 mq, sup. catastale 32 mq, rendita catastale euro 50,20, via Padre Massimiliano Kolbe n. 2, p. S1.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Coerenze dell'abitazione: vano scale comune, AUI, prospetto su A.U.I. di cui alla part. 9343 e A.U.I..

Coerenze dell'autorimessa: confine di manovra comune, AUI, muri perimetrali contro terra.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.

In ogni caso, il bene immobile di cui sopra (lotto unico) è meglio descritto nella relazione dell'Esperto Stimatore, Arch. Paolo Gelso, del 23.9.2024 (e successiva integrazione del 18.4.25), depositata agli atti del fascicolo dell'esecuzione, che deve intendersi per intero richiamata e trascritta e che deve essere consultata dagli offerenti ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene.

Si precisa che **l'immobile è attualmente libero**.

*

Si segnala che, nella ricostruzione storica dei passaggi di proprietà dell'immobile staggito, emergono taluni passaggi ereditari, in relazione ai quali non si è rilevata trascrizione di accettazione di eredità. Come viene meglio precisato nel certificato notarile redatto, ai sensi dell'articolo 567, comma 2, c.p.c. dal Notaio Dott. Sergio Rovera in data 19.3.2021, depositato agli atti del fascicolo dell'esecuzione, che deve intendersi per intero richiamato e trascritto ed al quale si fa espresso rinvio.

*

Si segnala altresì che – come evidenziato nella perizia integrativa del 18.4.25 dal C.T.U., Arch. Paolo Gelso – l'immobile è stato realizzato su area P.E.E.P. in forza di Convenzione stipulata in data 17 ottobre 2011 tra il Comune di Cantello e la debitrice esecutata, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971, con validità ventennale, avanti il Notaio dott. Domenico Chiofalo (n. 8351 Rep./ n. 2967 Racc.).

Tale convenzione è stata regolarmente registrata e trascritta e, in particolare, prevede:

- prezzo massimo di cessione determinato in base a parametri convenzionali, e aggiornabile con indice ISTAT;

- requisiti soggettivi per l'acquirente (cittadinanza, reddito, assenza di proprietà alternative);

- obbligo di comunicazione al Comune del prezzo di prima cessione;

- divieto di alienazione per 5 anni salvo autorizzazione comunale.

Come si evince dal testo della suindicata Convenzione che viene qui di seguito integralmente riportato e che deve essere consultato dagli offerenti:

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Si precisa pertanto che il prezzo massimo di cessione è pari ad euro 193.025,00= (cfr. perizia integrativa 18.4.25, Arch. Paolo Gelso, pag. 2) e che **per poter validamente presentare offerta d'acquisto è necessario essere in possesso di tutti i requisiti indicati e richiesti nella suddetta Convenzione, dei quali si dovrà espressamente dichiarare la sussistenza nella domanda di partecipazione alla vendita senza incanto, allegando apposita relativa documentazione.**

*

E' possibile prenotare la visita dell'immobile posto in vendita con l'assistenza gratuita del Custode G.I.V.G. S.r.l. con sede in Varese, via L. Ghiberti n. 1, attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/), entrando nella pagina relativa alla procedura esecutiva R.G.E. 232/2020, oppure contattando direttamente il Custode al numero 0332.335510 e-mail: segreteria.va@givg.it – sito internet: www.givg.it.

*

SITUAZIONE URBANISTA-EDILIZIA-CATASTALE DELL'IMMOBILE

Per quanto riguarda la conformità urbanistica, edilizia e catastale degli immobili oggetto di vendita si rinvia completamente alla relazione dell'Esperto Stimatore, Arch. Paolo Gelso, del 23.9.2024, dalla quale si evince in particolare che "*Rispetto al progetto edilizio depositato, lo stato dei luoghi delle unità immobiliari risultano conformi alle piante di progetto come dalle relative tavole 2 e 5 della DIA in variante. Lo stato dei luoghi rispecchia le planimetrie catastali* (…)".

*

DISCIPLINA DELLA VENDITA

Il giorno **29 OTTOBRE 2025 alle ore 14.30** in Varese, presso la Sala d'Aste (aula G) messa a disposizione dal Gestore della Vendita Telematica ASTALEGALE.NET SPA sita in Varese, piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, avanti al delegato, avv. Manlio Bucci, referente della procedura, e per il tramite del portale del predetto gestore della vendita telematica **spazioaste.it**, avrà luogo la vendita senza incanto con eventuale **procedura competitiva sincrona mista** (analogica e telematica) degli immobili sopra descritti.

L'unità immobiliare di cui al lotto unico sarà posta in vendita al **prezzo base d'asta di € 180.700,00=**.

Saranno, comunque, ritenute valide offerte inferiori fino ad ¼ del prezzo base sopra determinato e quindi fino ad **€ 135.525,00=.**

*

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Chiunque, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, potrà presentare offerte di acquisto.

Le offerte di acquisto potranno essere presentate con le seguenti modalità:

entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte d'acquisto con modalità analogiche (cartacee) o telematiche; qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 13.00 del giorno immediatamente precedente.

Per le sole offerte telematiche, il bonifico relativo alla cauzione dovrà essere eseguito in tempo utile affinché la somma risulti accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato alla procedura, che risulta indicato al paragrafo *b.15*) del presente avviso di vendita.

a) **IN CASO DI OFFERTA ANALOGICA CARTACEA**

Ogni offerente dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato sito in **Varese (VA), via Piave n. 12** (previo appuntamento telefonico al numero 349.3510254) nei giorni da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e comunque **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 OTTOBRE 2025**, una busta chiusa contenente:

- l'offerta di acquisto irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni, **in bollo da € 16,00=**;
- un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato alla "***Proc. Esecutiva R.G.E. N. 232/2020***", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto da parte dell'offerente;
- nel caso di offerente cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea (e che non abbia anche quella italiana), copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto in Italia di beni come quelli oggetto dell'offerta, ovvero, sempre in caso di offerente cittadino straniero extracomunitario non munito di permesso di soggiorno, la precisazione che, in base alla normativa dello Stato di origine dell'offerente, un cittadino italiano può acquistare in tale Stato beni come quello oggetto dell'offerta con le medesime modalità, con indicazione della normativa di riferimento.

L'offerta dovrà riportare tra l'altro:

1. le complete generalità dell'offerente o degli offerenti (nel caso di più offerenti dovranno essere specificate le quote che ciascuno intende acquistare) ed, in particolare: cognome, nome, luogo e

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

data di nascita, codice fiscale (allegando copia del documento d'identità in corso di validità e tesserino di codice fiscale), domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvo quanto di seguito indicato per il coniuge in regime di comunione legale). Nell'ipotesi di persona coniugata, o unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, oppure nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della precitata Legge, deve essere precisato e documentato, rispettivamente, con estratto dell'atto di matrimonio, con attestazione di avvenuta costituzione di unione civile o con certificato di convivenza di fatto, il regime patrimoniale vigente con il coniuge/partner. Nell'ipotesi di persona coniugata **in regime di comunione legale** sarà necessario indicare anche il nominativo e il codice fiscale dell'altro coniuge (la produzione in copia del documento d'identità e del codice fiscale potrà avvenire anche successivamente all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); nel caso in cui l'acquisto debba essere soltanto a beneficio del coniuge offerente, ai sensi dell'art. 179, lett. f) e ultimo comma c.c., l'offerente dovrà dichiarare che l'acquisto avverrà con la vendita di un suo bene personale e, prima dell'emissione del decreto di trasferimento, dovrà essere prodotta al professionista delegato la dichiarazione dell'offerente e del suo coniuge, **resa nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2657 c.c.,** contenente la conferma che l'acquisto avviene con denaro derivante dalla vendita di un bene personale dell'offerente.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo; in ogni caso deve essere anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

2. **In caso di offerta presentata per conto e nome di una società**, l'offerta dovrà indicare il numero della Partita Iva e dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società e i poteri di rappresentanza conferiti a chi ha sottoscritto l'offerta, nonché recapito telefonico e fotocopia del documento d'identità del rappresentate che sottoscrive l'offerta.
3. **In caso di offerta presentata in nome e per conto di un soggetto minore o interdetto o inabilitato** dovrà essere inserita nella busta copia del documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta nonché copia del

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare al legale rappresentante/ai legali rappresentanti.

4. L'offerta potrà avvenire anche da parte di un avvocato **per persona da nominare** ai sensi dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.
5. **Se più sono i soggetti offerenti** potrà essere predisposta un'unica domanda, completa dei dati di tutti gli offerenti. Perché uno solo degli offerenti possa formulare offerte in aumento dovrà essere prodotta al delegato, il giorno dell'asta, la copia della procura nelle forme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico rilasciata dagli altri offerenti.
6. **La dichiarazione o elezione di domicilio nel Comune di Varese** ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria del Tribunale di Varese.
7. **I dati identificativi della procedura esecutiva, del giorno della vendita e del bene per il quale l'offerta è proposta e del lotto per il quale si intende partecipare**.
8. **L'indicazione del prezzo offerto**, che potrà essere inferiore al prezzo base indicato ma non oltre ¼ del medesimo (offerta minima, a pena di inammissibilità).
9. **Il termine di pagamento del prezzo e degli altri oneri, compresi quelli tributari** che, anche se non espressamente indicato, non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione (termine non prorogabile).
10. **L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima** del bene che ne costituisce oggetto e di conoscere lo stato dell'immobile.
11. **L'espressa dichiarazione di possedere tutti i requisiti richiesti dalla sovra richiamata Convenzione stipulata in data 17 ottobre 2011 tra il Comune di Cantello e la debitrice esecutata, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971, avanti il Notaio dott. Domenico Chiofalo (n. 8351 Rep. / n. 2967 Racc.), e di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità.**

In particolare ai sensi dell'art. 7 della sovra citata Convenzione, gli offerenti dovranno dichiarare e documentare di:

*"**a)** essere cittadini italiani o essere cittadini di una nazione appartenente all'Unione Europea o essere cittadini extracomunitari residenti da almeno cinque anni in Italia titolari di regolare permesso di soggiorno e svolgenti attività lavorativa in Italia;*

***b)** avere la residenza e/o svolgere abituale attività lavorativa nel Comune, salvo quanto di seguito precisato.*

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

In caso di accertata carenza di utenti dopo sei mesi dall'inizio lavori, l'Operatore potrà rivolgersi a soggetti che abbiano la residenza e/o svolgano abituale attività lavorativa in un Comune della Provincia di Varese; in caso di accertata ulteriore carenza di utenti, dopo ulteriori sei mesi l'Operatore potrà rivolgersi a soggetti che abbiano la residenza e/o svolgano abituale attività lavorativa in un qualsiasi Comune, con priorità a quelli ubicati in Regione Lombardia;

c) *non essere proprietari essi stessi di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nel Comune ove abbia la residenza e/o svolga abituale attività lavorativa; a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti dei nucleo familiare (con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani, semprechè rispondenti alle norme igienico sanitarie).*

Possono essere assegnatari di alloggi anche persone singole che hanno già costituito o che intendono costituire un proprio nucleo familiare: in tal caso i requisiti soggettivi vanno verificati solo nei riguardi delle persone assegnatarie;

d) *non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di altro alloggio costruito a totale carico o con contributo o con finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente Pubblico.*

Possono acquisire un alloggio realizzando dall'Operatore anche coloro che - pur avendone già acquisito uno in precedenza, in proprietà o con patto di futura vendita, costruito su area concessa in diritto di superficie e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi dello Stato o di altro Ente Pubblico, lo abbiano già ceduto, fermo restando che per tale nuova assegnazione non potranno in alcun modo beneficiare di altri contributi o finanziamenti agevolati pubblici.

La stessa facoltà non è concessa a coloro che in precedenza hanno avuto in assegnazione un altro alloggio, in proprietà o con patto di futura vendita, costruito su area ceduta in proprietà, e con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico;

e) *fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo per conseguire le agevolazioni pubbliche, determinabile ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, maggiorato del 25% (tale maggiorazione non opera qualora i realizzandi alloggi siano assistiti da contribuzioni pubbliche).*

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Possono, altresì, essere assegnatari di alloggi e relative pertinenze realizzandi/e dall'Operatore anche i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino una attività lavorativa stabile. Anche per essi, però, deve essere verificato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b-c-d-e.

E' vietata l'assegnazione di più alloggi alla stessa persona, o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico (...)".

All'offerta andrà allegata la documentazione attestante l'esistenza di tutti i suddetti requisiti richiesti dalla sovra richiamata Convenzione.

Ciascuna busta potrà contenere soltanto un'offerta.

Sulla busta, a pena di inefficacia, deve essere indicato, a cura del professionista delegato, solo il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), la data e l'ora del deposito, il nome del professionista delegato e la data della vendita.

Nessuna altra indicazione - né numero o nome riferibile alla procedura, né del bene per cui è stata fatta l'offerta, né dell'ora della vendita o di altro - deve essere apposta sulla busta.

b) **IN CASO DI OFFERTA TELEMATICA**

Ogni offerente con modalità telematiche dovrà accedere al sito web **https://pvp.giustizia.it/pvp/**, individuare la procedura esecutiva tramite il numero identificativo di R.G. e seguire le indicazioni ivi riportate per le modalità di compilazione e deposito dell'offerta.

Di seguito si riassumono brevemente le informazioni necessarie per formulare l'offerta.

Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito del gestore della vendita telematica **www.spazioaste.it**.

L'offerta andrà formulata entro le ore 13.00 del giorno 28 ottobre 2025, esclusivamente con modalità telematiche, tramite il modulo web "*Offerta Telematica*" fornito dal Ministero della Giustizia (Manuale delle Istruzioni disponibile al seguente link: **http://pst.giustizia.it/PST/**), cui è possibile accedere dal portale del gestore della vendita **www.spazioaste.it**, e andrà inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia *offertapvp.dgsia@giustiziacert.it*.

L'offerta dovrà indicare, ai sensi dell'art 12, co.1 e 2, DM 32/2015:

1. i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
2. l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
3. l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

4. il numero o altro dato identificativo del lotto;
5. la descrizione del bene;
6. l'indicazione del referente della procedura;
7. la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
8. il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
9. l'importo versato a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, sul conto corrente intestato alla "**PROC. ESECUTIVA R.G.E. N. 232/2020**", identificato con il seguente codice IBAN: **IT76J0569610801000022667X27**;
10. la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
11. il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui al punto precedente;
12. l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento di cui al D.M. 32/2015 [1];
13. l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal regolamento di cui al D.M. 32/2015;
14. quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization;
15. gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito; il bonifico bancario, a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, dovrà essere effettuato con congruo anticipo in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità

[1] Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 12 D.M. 32/2015

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

dell'offerta che verranno assunte il giorno fissato per l'asta; qualora il bonifico non risulti accreditato entro l'ora fissata per lo svolgimento della gara, anche in presenza di eventuali documenti che ne attestino l'esecuzione, l'offerente verrà escluso dalla gara.

A tale riguardo, si precisa che il bonifico dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla **"Proc. Esecutiva R.G.E. N. 232/2020" con IBAN: IT76J0569610801000022667X27.**

Per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta:

a) dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; oppure:

b) dovrà essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che:

b.1) l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;

b.2) il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015).

Il presentatore deve coincidere con l'offerente, pertanto l'offerta dovrà pervenire da casella PEC riferibile unicamente all'offerente, fatta salva l'ipotesi di offerta per l'acquisto in comunione di cui al punto successivo lett. g).

All'offerta dovranno essere allegati:

a) copia del documento d'identità e del codice fiscale di tutti gli offerenti;

b) l'espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima;

c) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione;

d) se il soggetto offerente è coniugato in **regime di comunione legale dei beni**, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); nel caso in cui l'acquisto debba essere soltanto a beneficio del coniuge offerente, ai sensi dell'art. 179, lett. f) e ultimo comma, c.c., l'offerente dovrà dichiarare che l'acquisto avverrà con la vendita di un suo bene personale e, prima dell'emissione del decreto di trasferimento, dovrà essere prodotta al professionista delegato la dichiarazione dell'offerente e del suo coniuge, **resa nelle forme dell'atto**

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2657 c.c., contenente la conferma che l'acquisto avviene con denaro derivante dalla vendita di un bene personale dell'offerente;

e) **se il soggetto offerente è minorenne** o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

f) se il soggetto offerente **è una società o persona giuridica**, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

g) se l'offerta è **formulata da più persone**, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti **per atto pubblico o scrittura privata autenticata** rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;

h) nel caso di **offerente cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea** (e che non abbia anche quella italiana), copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto in Italia di beni come quelli oggetto dell'offerta, ovvero, sempre in caso di offerente cittadino straniero extracomunitario non munito di permesso di soggiorno, la precisazione che, in base alla normativa dello Stato di origine dell'offerente, un cittadino italiano può acquistare in tale Stato beni come quello oggetto dell'offerta con le medesime modalità, con indicazione della normativa di riferimento;

i) la prova del pagamento dell'imposta di bollo dovuta per legge (attualmente pari ad € 16,00, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R. 447/2000), che dovrà avvenire con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), tramite Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo **http://pst.giustizia.it-serviziopagamentobollidigitali**, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo);

j) **L'espressa dichiarazione di possedere tutti i requisiti richiesti dalla sovra richiamata Convenzione stipulata in data 17 ottobre 2011 tra il Comune di Cantello e la debitrice esecutata, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/1971, avanti il Notaio dott. Domenico Chiofalo (n. 8351 Rep. / n. 2967 Racc.), e di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità.**

In particolare ai sensi dell'art. 7 della sovra citata Convenzione, gli offerenti dovranno dichiarare e documentare di:

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

"a) essere cittadini italiani o essere cittadini di una nazione appartenente all'Unione Europea o essere cittadini extracomunitari residenti da almeno cinque anni in Italia titolari di regolare permesso di soggiorno e svolgenti attività lavorativa in Italia;

b) avere la residenza e/o svolgere abituale attività lavorativa nel Comune, salvo quanto di seguito precisato.

In caso di accertata carenza di utenti dopo sei mesi dall'inizio lavori, l'Operatore potrà rivolgersi a soggetti che abbiano la residenza e/o svolgano abituale attività lavorativa in un Comune della Provincia di Varese; in caso di accertata ulteriore carenza di utenti, dopo ulteriori sei mesi l'Operatore potrà rivolgersi a soggetti che abbiano la residenza e/o svolgano abituale attività lavorativa in un qualsiasi Comune, con priorità a quelli ubicati in Regione Lombardia;

c) non essere proprietari essi stessi di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nel Comune ove abbia la residenza e/o svolga abituale attività lavorativa; a tal fine è da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), pari a quello dei componenti del nucleo familiare (con un minimo di due vani ed un massimo di cinque vani, semprechè rispondenti alle norme igienico sanitarie).

Possono essere assegnatari di alloggi anche persone singole che hanno già costituito o che intendono costituire un proprio nucleo familiare: in tal caso i requisiti soggettivi vanno verificati solo nei riguardi delle persone assegnatarie;

d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di altro alloggio costruito a totale carico o con contributo o con finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Possono acquisire un alloggio realizzando dall'Operatore anche coloro che - pur avendone già acquisito uno in precedenza, in proprietà o con patto di futura vendita, costruito su area concessa in diritto di superficie e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi dello Stato o di altro Ente Pubblico, lo abbiano già ceduto, fermo restando che per tale nuova assegnazione non potranno in alcun modo beneficiare di altri contributi o finanziamenti agevolati pubblici.

La stessa facoltà non è concessa a coloro che in precedenza hanno avuto in assegnazione un altro alloggio, in proprietà o con patto di futura vendita, costruito su area ceduta in proprietà, e con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello massimo per conseguire le agevolazioni pubbliche, determinabile ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, maggiorato del 25% (tale maggiorazione non opera qualora i realizzandi alloggi siano assistiti da contribuzioni pubbliche).

Possono, altresì, essere assegnatari di alloggi e relative pertinenze realizzandi/e dall'Operatore anche i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni, che dimostrino una attività lavorativa stabile. Anche per essi, però, deve essere verificato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b-c-d-e.

E' vietata l'assegnazione di più alloggi alla stessa persona, o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico (...)".

k) L'intera **documentazione attestante l'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla citata Convenzione e di cui al *punto J)* che precede**.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta dovrà essere formulata in tempo utile per ovviare al mancato funzionamento oppure con modalità cartacea.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità - e in ogni caso di malfunzionamento che interessi le ore immediatamente precedenti la vendita - l'offerente sarà ammesso a partecipare alla vendita in forma analogica, previa esibizione al delegato di prova della tempestiva presentazione dell'offerta.

*

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

1) Alla vendita può partecipare chiunque tranne il debitore.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

2) L'offerta, sia essa cartacea (analogica) o telematica, è **IRREVOCABILE** fino alla data di celebrazione dell'esperimento di vendita o qualora siano **decorsi 120 giorni** dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

3) L'offerta non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del professionista di valutare se dar luogo o meno alla vendita.

4) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.

In caso di offerta telematica, l'offerta sarà considerata inammissibile qualora, nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse, il professionista non riscontri l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione, sul conto corrente intestato alla procedura.

5) Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti differenti tra loro, le offerte, sia presentate in via telematica che analogica, dovranno essere effettuate singolarmente per ciascun lotto che si intende acquistare con l'indicazione dei dati identificativi (dati catastali ed indirizzo) del bene per il quale l'offerta è proposta.

6) In occasione della vendita sopra fissata, in presenza di offerte depositate con modalità analogica, saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti. In presenza di offerte telematiche, l'esame delle offerte sarà effettuato tramite il Portale del gestore della vendita telematica **spazioaste.it**, dove dovranno essere inserite anche le offerte pervenute con modalità analogica.

7) La partecipazione degli offerenti con modalità telematica in occasione della vendita avrà luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica sopra indicato, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

8) In ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

9) **<u>In caso di unica offerta:</u>**

Se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

10) **In caso di pluralità di offerte:**

Alla gara potranno partecipare, tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide siano esse analogiche e/o telematiche.

In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà alla gara sull'offerta più alta, e dunque:

- il professionista delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta;
- in tal caso, **l'importo di ciascun rilancio, viene sin d'ora determinato in € 3.000,00=**;
- gli offerenti per via telematica formuleranno le offerte in aumento esclusivamente in via telematica tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica, mentre gli offerenti per via analogica (cartacea) compariranno personalmente in Varese, piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, presso la Sala d'Aste messa a disposizione dal Gestore della Vendita Telematica ASTALEGALE.NET SPA nel giorno e nell'ora fissati per la vendita;
- l'immobile sarà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto e sia trascorso un minuto dall'ultima offerta senza che ne sia seguita un'altra maggiore.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato al maggior offerente (sebbene non presente) anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato l'offerta, con le seguenti precisazioni:

- per le offerte con modalità analogiche il momento del deposito è determinato dalla data e dall'orario indicati sulla busta al momento del deposito o della ricezione dell'offerta dal professionista delegato;
- per le offerte depositate con modalità telematiche il momento del deposito coincide con la creazione della ricevuta completa di avvenuta consegna (cfr. art. 14, co. 1 e 15, co. 2, DM 32/2015).

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte.

Il referente della procedura inserirà nel portale del gestore della vendita telematica e renderà visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche i rilanci e

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi a lui. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c..

Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste ed esaminate le offerte telematiche, dell'istanza di assegnazione se presente.

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, si terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme e dei modi e dei tempi di pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

L'aggiudicazione, anche se in seguito a gara, **è definitiva**, cioè senza possibilità di aumenti successivi, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre 1/5 a quello di aggiudicazione.

La cauzione per la vendita senza incanto sarà restituita a ciascuno degli offerenti che non diventino aggiudicatari degli immobili oggetto della vendita subito dopo la formazione del verbale di aggiudicazione. Per le offerte analogiche la restituzione avverrà con restituzione dell'assegno circolare subito dopo la formazione del verbale di aggiudicazione. In caso di offerte telematiche, in ipotesi di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di cinque giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dall'aggiudicazione definitiva.

11) **Offerta per persona da nominare.**

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della **procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale**, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

12) **Istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo.**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

*

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI:

- L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente intestato alla procedura il residuo prezzo e l'importo delle **spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà, oltre gli accessori di legge a suo carico** - tra i quali l'imposta di registro e l'IVA qualora ne ricorrano i presupposti –, importi tutti che il professionista delegato avrà cura di comunicargli entro 10 giorni dall'aggiudicazione detratto l'importo già versato a titolo di cauzione; **il termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione** fatta salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve (circostanza questa che sarà valutata dal delegato ai fini dell'individuazione della migliore offerta); ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento ed alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al residuo prezzo; **nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'operazione fatta a saldo**; in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.
- In caso di richiesta *ex* art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (che dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 15 giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo a mezzo fax o pec), il saldo prezzo, dedotte le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per la registrazione e la trascrizione del decreto di trasferimento e per la cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale liberazione definitiva del bene (calcolate approssimativamente dal professionista delegato) sarà versato, per la parte che corrisponde al credito per capitale, accessori e spese, che verrà comunicata dal professionista delegato, ai sensi dell'art. 41, commi 4 e 5, del D.lgs. 385/1993, direttamente al creditore fondiario. L'attribuzione delle somme in tal modo versate deve intendersi meramente provvisoria, e per ciò stesso soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.
- Ai sensi dell'art. 508 c.p.c., nel caso di vendita o di assegnazione del bene, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. Ai sensi dell'art. 585, 2° comma c.p.c., se un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare,

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

- Il professionista delegato trasmetterà all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento.
- In caso di inadempimento (anche solo del pagamento delle spese necessarie al trasferimento), l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato e subirà le ulteriori conseguenze previste dall'art. 587 c.p.c.
- In caso di inadempimento, si avvisa che, ai sensi dell'art. 177 disp.att. c.p.c., l'aggiudicatario sarà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo a lui offerto e quello minore per il quale avverrà la vendita.
- Il versamento del prezzo può avvenire con l'erogazione a seguito di **contratto di finanziamento** che preveda iscrizione ipotecaria sul medesimo immobile oggetto di vendita; in tal caso, l'aggiudicatario dovrà darne preventiva comunicazione al professionista delegato.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti norme di Legge.

Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita di cui all'art. 571 e seguenti c.p.c. che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso delegato o al custode giudiziario.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il fascicolo depositato presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Varese.

*

PUBBLICITA' LEGALE E COMMERCIALE

La pubblicità verrà effettuata come previsto dalla legge e, in ottemperanza all'ordinanza di vendita, il presente avviso sarà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche e verrà inserito su rete INTERNET agli indirizzi www.astalegale.net, www.astegiudiziarie.it e www.asteannunci.it unitamente alla relazione di stima; sarà data pubblicità delle operazioni di vendita anche sul giornale degli annunci relativi alle vendite giudiziarie distribuito anche presso il Tribunale di Varese.

Tra il compimento delle forme di pubblicità e la data fissata per l'esame delle offerte dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al professionista delegato ***avv. Manlio Bucci, tel. 349.3510254.***

SI AVVISA CHE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

1) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta daL'Esperto Stimatore (che deve intendersi per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'Esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46, V comma DPR 380/2001 e di cui all'art. 40, VI comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni).
2) Si rammenta che l'eventuale domanda di condono edilizio a norma del D. Legge 23.4.1985 n. 146, convertito in Legge 21.6.1985 n. 298, dovrà essere presentata da parte dell'aggiudicatario entro 120 giorni dalla data di trasferimento.
3) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).
4) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, per esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
5) Ai sensi dell'art. 9 del DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210) nel caso l'immobile pignorato sia un "immobile da costruire" (ai sensi dell'art. 1, lettera d del decreto, per immobili da costruire devono intendersi "gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità") e sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2, offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli. E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.

6) Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti al trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà, oltre accessori di legge.
7) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.
8) **La liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo esonero da parte dell'aggiudicatario**.

   In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

SI INFORMA CHE

per partecipare alla vendita, NON È NECESSARIO AVVALERSI DI MEDIATORI ED AGENZIE.

Gli unici ausiliari della procedura esecutiva, sono il Custode e il professionista delegato (nonché referente della procedura).

Varese, 22 luglio 2025

Il professionista delegato

avv. Manlio Bucci

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009